



Allegato B al Verbale 9/2023

COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei Conti

Pisa, 10/07/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 239, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 267/2000

OGGETTO: proposta del Consiglio Comunale n. 44 del 10/07/2023:
Bilancio di previsione 2023-2025 – Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento generale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO che con Deliberazione con Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

PREMESSO altresì che:

- con Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione del C.C. n. 4 del 02.02.2023 è stata approvata una variazione di competenza al bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della G.C. n. 23 del 03.02.2023 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n. 8 del 16.02.2023 è stata approvata una variazione di competenza al bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della G.C. n. 31 del 17.02.2023 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n. 15 del 16.03.2023 è stata approvata una variazione di competenza al bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della G.C. n. 68 del 17.03.2023 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 70 del 17.03.2023 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 80 del 23.03.2023 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n. 29 del 28.03.2023 è stata approvata una variazione di competenza al bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della G.C. n. 96 del 31.03.2023 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 38 del 06.07.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;

RICORDATO che il risultato di amministrazione 2022 ammonta a complessivi € 118.694.329,20 di cui € 96.776.597,00 di parte accantonata, € 6.073.452,95 di fondi vincolati, € 860.965,45 di fondi destinati agli investimenti ed € 14.983.313,80 di fondi disponibili;

VISTO il D.M. 30 maggio 2023 che ha differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2023-2025;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo *“è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione”* ed inoltre che il controllo *“implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

VISTI gli artt. 14 e 20-bis del Regolamento di contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

PRESO ATTO che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2022;
- non risultano squilibri emergenti nella gestione dei residui;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- è necessario integrare gli stanziamenti per la copertura finanziaria di debiti fuori bilancio in corso di istruttoria o che potranno emergere entro il termine dell'esercizio, fermi restando gli appositi stanziamenti e accantonamenti già esistenti;
- dai bilanci dell'esercizio 2022 approvati dalle società partecipate non emergono risultati di gestione che possono comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 presenta un avanzo di amministrazione dal quale, tenuto conto dei fondi accantonati, dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti, residuano fondi disponibili per € 14.983.313,80;
- in relazione al debito commerciale residuo, rilevato al 31.12.2022 in € 901.018,98 e comunicato in data 19.01.2023 alla Ragioneria Generale dello Stato, non si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle misure di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della Legge 145/2018;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte, presentando un fondo iniziale di cassa, al 01.01.2023, di € 89.730.067,01;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, sta provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
- l'andamento della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2023 evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio emergente della parte corrente;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i dati non definitivi delle componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2023, dei contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale municipale e dei contributi spettanti per le fattispecie specifiche di legge;

DATO ATTO che con la variazione di assestamento è effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, che reca la disciplina relativa alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, in particolare, il comma 2 secondo cui la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

DATO ATTO che con la variazione l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 viene applicato al bilancio di previsione 2023 per complessivi € 15.362.931,15, come si evince dalla relazione del Responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...]";

- *“non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.”;*
- *in sede di assestamento e di salvaguardia è verificata la congruità del FCDDE e “fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”;*

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2023-2025 prevede gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione” (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all’esempio 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- risulta adeguato il FCDDE accantonato nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2022, tenuto conto che, nel corso dell’esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2023-2025, le variazioni relative agli esercizi 2023, 2024 e 2025;

VISTA la composizione degli equilibri interni di bilancio e dell’equilibrio finale a seguito dell’assestamento generale;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”), con particolare riferimento al Capo IV;
- l’art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali in merito alle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 243/2012;
- la Circolare n. 5 del 27 gennaio 2023 della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post per la contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2023-2024;

DATO ATTO infine che:

- la deliberazione viene assunta anche con funzione di controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio;
- a seguito della variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO infine l’art. 6 (“Contabilizzazione IMU”) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *“Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]”;*

VISTI:

- la Relazione tecnica;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Ragioniere Capo;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;

- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 ed in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 24.05.2022;

E S P R I M E

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Guidi Dr. Gabriele

(documento firmato digitalmente)

Baccili Dr.ssa Cristiana

(documento firmato digitalmente)

Cateni Rag. Massimo

(documento firmato digitalmente)